

CAMERA DEI DEPUTATI N. 313

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI

Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *pet therapy* è un metodo di co-terapia nato negli Stati Uniti d'America negli anni sessanta, che prevede l'uso degli animali per il recupero e il mantenimento della salute umana attraverso un rapporto interpersonale tra l'uomo e l'animale. Viene anche definita « terapia dolce », in considerazione degli effetti benefici che si possono riscontrare sulla salute dei pazienti ai quali viene praticata, sotto il profilo psico-emozionale, con sintomi di attenuazione dell'ansia, dello *stress* o di compensazione dei vuoti affettivi.

A seguito di numerosi studi è stato altresì dimostrato come un corretto rapporto con gli animali possa comportare migliori condizioni per il sistema cardiovascolare. Si è evidenziato, ad esempio, come la sopravvivenza dei pazienti affetti

da infarto miocardico sia strettamente correlata al possesso di animali da compagnia, in quanto coloro che avevano un animale in casa registravano una maggiore possibilità di vivere più a lungo dopo l'infarto e questo a prescindere dalla gravità dell'episodio.

È stato inoltre dimostrato come gli animali rappresentino un'importante fonte di supporto sociale, in grado di agire come un efficace modulatore dello *stress* quotidiano in difesa della salute. Considerato poi che la popolazione italiana sta costantemente invecchiando e che la società del domani dovrà farsi carico di interventi sanitari, ricreativi e culturali, oltre che economici, che affrontino i problemi di un'ampia fascia della popolazione, risulta del tutto evidente come la terapia assistita

dagli animali possa rappresentare un solido strumento in aiuto degli anziani e, più in generale, dell'intera collettività.

Se si considera poi la fascia sociale dell'infanzia, non si può non tenere conto dell'apparente inarrestabile « impoverimento sociale » del contesto in cui sono costretti a vivere alcuni bambini. Sempre più spesso la figura del genitore è surrogata dall'asilo, dalla *baby-sitter*, dalla televisione e da *internet* con il rischio di produrre non solo un profondo e latente malessere emozionale e psicologico, ma anche veri e propri disturbi fisici. In questo contesto, la presenza di un animale può rappresentare un necessario presidio terapeutico.

Alla luce di tali considerazioni la presente proposta di legge si prefigge pertanto l'obiettivo di addivenire quanto prima, anche nel nostro Paese, al riconoscimento della *pet therapy* quale strumento terapeutico di supporto in una pluralità di patologie, attraverso un approccio multidisciplinare in cui vengano impegnate diverse professionalità.

Le attività e le terapie assistite dagli animali sono interventi progettati, che si differenziano fundamentalmente per la definizione degli obiettivi: nelle attività assistite dagli animali (AAA) gli interventi sono fundamentalmente di carattere educativo, ricreativo, ludico, formativo, relazionale, destinati a gruppi di persone con problemi fisici, psichici, socio-relazionali o a bambini in fase di sviluppo (attività educative, formative, didattiche con l'ausilio degli animali): mentre le terapie assistite dagli animali (TAA) sono interventi di carattere sanitario o co-terapeutico progettati per singoli pazienti, sulla base di specifici bisogni e per coadiuvare le terapie medesime.

Una relazione tra animali e persone, se opportunamente modulata da personale qualificato, può essere considerata una opportunità per persone in difficoltà o bambini e ragazzi nella fase di crescita, in quanto capace di offrire stimoli e contributi al cambiamento. Un intervento di AAA o TAA può, infatti, offrire differenti tipologie di attività in grado di stimolare differenti dimensioni di relazione tra l'ani-

male e la persona, in grado di migliorare situazioni di *stress*, stati di frustrazione o crisi di umore. Il rapporto con gli animali, quando progettato e « guidato » sulla base dei bisogni della persona e delle caratteristiche dell'animale, si è rivelato efficace nella modifica degli stati affettivi, nel miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello neuropsicologico che psicosociale. Dal punto di vista co-terapeutico, la terapia assistita dagli animali può avere effetti benefici su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità.

Studi scientifici hanno dimostrato che nella riabilitazione fisica che prevede il coinvolgimento dell'animale i pazienti, soprattutto anziani e bambini, risultano essere molto più motivati nel compiere i movimenti richiesti, le sedute sono più divertenti ed il recupero più veloce. Proprio in questo consiste l'effetto co-terapeutico, ovvero la capacità di queste relazioni « arbitrate » di motivare al cambiamento, favorire la partecipazione a terapie già in corso, renderle più efficaci e complete.

Il coinvolgimento di animali ha inoltre una valenza co-terapeutica significativa non solo nelle aree dell'*handicap* psicofisico, ma in altre aree molto importanti come i ritardi psico-intellettivi, la difficoltà di apprendimento, nella terza età, nei soggetti tossicodipendenti; ciò perché la presenza degli animali stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività. Quando si crea una situazione specifica di interazione con l'animale e si attivano le diverse aree relazionali possibili, la persona può decentrarsi dalla propria condizione di sofferenza, acquisire capacità di dialogo con la diversità in una condizione di scambio con l'animale, essere stimolata ad apprendere, osservare, concentrarsi, prestare attenzione, acquisire capacità di « movimento fine ».

L'obiettivo della proposta di legge è riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità coterapeutica (in sinergia con rimedi specifici) delle attività e delle terapie assistite dagli animali, considerato che sia la letteratura scientifica in materia, sia le esperienze finora condotte hanno dato risultati tangibili.

All'articolo 1 si individuano le finalità da raggiungere attraverso le attività e le terapie assistite dagli animali, di cui si dà definizione all'articolo 2.

L'articolo 3 tratta del benessere degli animali. L'articolo 4 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali,

composta da esperti delle diverse discipline interessate, che provveda a: definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA e di TAA realizzate possano essere ammesse a valutazione e trarre da tali progetti indicazioni per l'individuazione di procedure *standard*; individuare le figure professionali specifiche; predisporre un apposito regolamento da sottoporre al Ministro della salute per la disciplina di ogni altro aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del loro riconoscimento ufficiale.

L'articolo 5 è relativo alle norme attuative, mentre l'articolo 6 reca le sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce e promuove le attività e le terapie assistite dagli animali domestici, ne individua gli obiettivi e gli ambiti di applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di co-terapia in sinergia con le terapie tradizionali. La presente legge promuove e sviluppa progetti di ricerca che prevedono una equilibrata e guidata relazione con gli animali nel trattamento dei disagi sociali e relazionali dell'uomo. La presente legge favorisce altresì la presenza, monitorata da un veterinario con competenze in materia di comportamento animale, supervisionata da operatori con adeguata formazione e programmata sulla base delle caratteristiche della persona e dell'animale, nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e geriatria, alle case di riposo e alle residenze sanitarie assistenziali, nei centri di *pet therapy* abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. Il coinvolgimento degli animali riconosciuti quali soggetti capaci di stabilire un rapporto emozionale profondo con gli esseri umani, in attività e terapie assistite, deve rispettare e favorire il loro benessere e le loro attitudini, nonché essere praticato nel pieno rispetto delle loro caratteristiche etologiche.

ART. 2.

(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi relazionali di tipo

educativo, didattico, formativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali e in possesso di adeguati requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4;

b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva, cognitiva e motoria, o conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari, di cui fanno parte necessariamente un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli e simili, preferibilmente con esperienza nel settore della *pet therapy*, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati, con metodi non coercitivi, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, che si attengano ai requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.

2. Le AAA e le TAA possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, o in altri luoghi idonei.

ART. 3.

(Benessere degli animali).

1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietato il coinvolgimento di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di femmine gravide, di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.

2. Tutti gli animali coinvolti in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, la capacità di collaborare con il

proprio conduttore e l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o *stress* psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali selezionati sono sottoposti a uno specifico percorso formativo e a un esame finale, unitamente al rispettivo conduttore.

3. Gli animali coinvolti in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere, richieste ai fini del loro impiego, da parte del medico veterinario, in collaborazione con il conduttore dell'animale e l'educatore o istruttore o la diversa figura di contatto con l'animale stesso. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA. Al termine della carriera, o in caso di successiva esclusione dai programmi di AAA e di TAA, il proprietario degli animali deve assicurare loro il corretto mantenimento in vita, escludendo in ogni caso interventi di eutanasia.

4. Gli animali coinvolti in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a opportuna valutazione psicofisica, partecipano a programmi di formazione adeguati alle attività cui sono destinati e sono in possesso dei requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4. Ai medesimi animali deve essere assicurata un'adeguata qualità di vita in famiglia con il proprietario o conduttore.

ART. 4.

(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione na-

zionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da undici membri, nominati in base ai seguenti criteri:

a) un rappresentante del Ministero della salute con funzioni di presidente;

b) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e il presidente nazionale dell'Ordine nazionale degli psicologi o loro delegati esperti nel settore della *pet therapy*;

d) un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria con esperienza maturata nel campo della *pet therapy*;

e) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nel settore della *pet therapy*.

f) due rappresentanti della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente (FIADAA);

2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 5.

(Norme attuative).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, di intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) i profili professionali del gruppo di lavoro interdisciplinare che partecipa alla progettazione e alla valutazione dei programmi nonché allo svolgimento delle AAA e delle TAA;

b) il contenuto scientifico dei programmi di informazione e di educazione del Ministero ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003 e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

c) i programmi di ricerca e formulazione di iniziative di *pet therapy* da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

d) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale e predisposizione di protocolli terapeutici contenenti indicazione dei trattamenti ottimali relativi alle singole patologie sottoposte a *pet therapy*;

e) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti e delle associazioni abilitati a erogare servizi di AAA e di TAA;

f) le caratteristiche di salute e di benessere e il profilo comportamentale che devono possedere gli animali coinvolti nella *pet therapy*;

g) i requisiti professionali essenziali del personale addetto all'addestramento degli animali da compagnia e i criteri generali con cui le regioni attuano la formazione per operatori preparatori e

conduttori degli animali durante gli interventi di AAA e di TAA;

h) i protocolli di addestramento, con specifica indicazione dei trattamenti consentiti per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA e di quelli vietati;

i) i requisiti strutturali minimi e quelli igienico-sanitari delle aree, dei locali e degli spazi destinati alla detenzione dell'animale da compagnia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della presente legge;

l) le modalità di erogazione dei contributi agli enti e alle associazioni di cui alla lettera *e)* per lo svolgimento dei servizi di AAA e di TAA.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 3 da parte degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, l'autorizzazione concessa ai suddetti soggetti è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni, l'autorizzazione è revocata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0004940